



AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

**Regolamento per l'esercizio delle attività
nell'ambito del demanio marittimo nel Porto di
Catania**

(ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione)

Art.I

DESTINATARI E REQUISITI

Nell'ambito della circoscrizione di competenza del Porto di Catania, qualunque soggetto/ente intenda esercitare la propria attività professionale, di carattere commerciale, industriale o artigianale ad esclusione di quelle non annoverate nell'elenco di seguito esplicitato è soggetto all'autorizzazione di iscrizione nel registro di cui al successivo art.3, da rilasciarsi a cura dell'Autorità predetta.

Rimangono escluse, pur essendo sottoposte all'attività di vigilanza dell'Autorità Portuale di Catania e disciplinate da altre disposizioni speciali, le attività ed i servizi di seguito elencati:

- 1) Imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e servizi portuali di cui all'art. 16 legge 84/1994;
- 2) Imprese di cui all'art. 17 legge n. 84/1994 e s.m. ed int.
- 3) Imprese appaltatrici di lavori e servizi affidati dall'Autorità Portuale;
- 4) Servizio di pilotaggio di cui agli artt. 86, 98 del C: d. Nav.
- 5) Servizio di rimorchio di cui all'art. 101 del C: N.;
- 6) Servizio d'ormeggio di cui agli artt. 208-214 del C. N.
- 7) Servizio di battellaggio di cui agli artt. 215-218 C. N.
- 8) Servizio sommozzatori di cui agli artt. 204-207 C N. e D.M. 13/01/1979
- 9) Agenti raccomandati marittimi - legge 04/04/1997 n. 135
- 10) Mediatori marittimi – legge 12/03/1968 n. 478
- 11) Spedizionieri Doganali – legge 22/12/1960 n. 1612
- 12) Case di Spedizione – legge 14/11/1941 n. 1442
- 13) Concessionari di beni demaniali marittimi nell'ambito e per l'oggetto della concessione;

A titolo esemplificativo **sono comunque soggette ad autorizzazione** le seguenti attività quali:

- a) controllo carene, ispezione e riparazioni subacquee di navi e galleggianti senza l'ausilio di mezzi nautici;
- b) fornitura e posa di parabordi supplementari e galleggianti;
- c) facchinaggio e trasporto bagagli;
- d) trasporto merci escluso tra piazzali portuali;
- e) assicurazioni marittime navi e merci;
- f) officine meccaniche, elettriche, elettroniche ecc.;
- g) lavanderie industriali;

- h) manutenzione e riparazione macchinari e strumenti di bordo;
- i) sabbiatura e pitturazione;
- j) degasificazione, pulizia stive ecc.;
- k) arredatori navali, falegnami, ecc.;
- l) derattizzazioni, disinfestazioni e fumigazioni in aree portuali ed a bordo di navi;
- m) alaggio e varo imbarcazioni;
- n) riparazioni idrauliche;
- o) carpenteria in ferro ed in legno;
- p) vendita itinerante su aree pubbliche demaniali;
- q) fornitura e manutenzione impianti antincendio di bordo;
- r) sostituzione e riparazione pneumatici;
- s) servizio taxi -autobus -guide turistiche;
- t) altre attività commerciali ed industriali non svolte in maniera sporadica od occasionale.

Art .2

CORRISPETTIVO

Per il rilascio o rinnovo della autorizzazione di cui all'art. 1 il richiedente, salvo il buon esito delle verifiche istruttorie, è tenuto a versare alle casse di questa Autorità Portuale, a titolo di corrispettivo per l'esercizio. in ambito portuale, l'importo complessivo come di seguito disciplinato:

- € 700,00 (euro settecento/00) ed € 900,00 (euro novecento/00) per il rilascio di prima autorizzazione ai soggetti avente ragione sociale rispettivamente di ditta individuale e di società;
- € 500,00 (euro cinquecento/00) ed €. 700,00 (euro settecento/00)per il rinnovo dell'autorizzazione rispettivamente a ditte individuali e società.

Per tutte le categorie sopra elencate come ammissibili all'iscrizione eccetto quelle di cui alla lettera s).

Alle attività di cui alla lettera s), di forte impatto in termini di oneri per la manutenzione stradale e per l'elevato coefficiente di rischio assicurativo per il numero dei veicoli utilizzati in circolazione nelle aree portuali viene applicato il corrispettivo sopra indicato con le modalità ivi rappresentate, aumentato della seguente maggiorazione di :

- € 500,00 per l'autorizzazione di un numero di veicoli abilitati superiore a cinque ed inferiore a dieci;
- € 750,00 per l'autorizzazione di un numero di veicoli abilitati superiore a dieci ed inferiore a quindici;
- € 1.000,00 per l'autorizzazione di un numero di veicoli superiore a quindici ed inferiore a trenta;
- € 1.500,00 per l'autorizzazione di un numero di veicoli superiore a trenta;

Ai predetti importi verrà applicata, ogni quattro anni a partire da quello di efficacia del presente regolamento, l'indice ISTAT di aggiornamento arrotondato alla decina espressa in euro;

Ai veicoli autorizzati verrà rilasciato apposito tagliando o pass con la targa del veicolo/i indicati nell'autorizzazione in sede di istanza che dovrà essere tenuto dal conducente a disposizione del personale addetto al controllo sull'applicazione corretta delle norme del presente regolamento.

Il predetto corrispettivo, previsto a titolo di abilitazione all'esercizio non risulta correlato al periodo di effettivo esercizio, pertanto risulta dovuto in ragione dell'anno solare in corso alla data di presentazione dell'istanza se questa non viene revocata entro 30 giorni dalla sua presentazione e comunque prima del rilascio del titolo abilitativo di cui al presente regolamento.

In merito alla categoria di cui al punto p) del precedente articolo, tenuto della limitatezza dell'ambito di esercizio e della scarsa capacità di ammortizzazione dei costi, si determina un numero chiuso di autorizzazioni in misura di n.3, ed un relativo corrispettivo pari a € 100,00 per la prima iscrizione ed € 80,00 per il rinnovo della stessa.

Art.3

ANNOTAZIONI DEL REGISTRO

Nel registro, istituito ai sensi del primo comma dell'art.68 del C.N., saranno iscritte le ditte/società di cui al precedente art.1.

Nel registro suddetto dovranno essere annotate le seguenti notizie:

- a) I dati anagrafici del titolare, per le imprese individuali, denominazione sociale e dati anagrafici dell'amministratore/ri e dei soci che ricoprono cariche sociali, per le società;
- b) L'attività che la impresa, ditta/società è chiamata a svolgere;
- c) La sede sociale della impresa, ditta/società;
- d) I dati anagrafici di eventuale procuratore/ri;
- e) L'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con l'indicazione per ciascun nominativo della data di assunzione, livello di appartenenza, mansioni cui è adibito, ovvero del periodo lavorativo fissato in caso di distacco;
- f) L'elenco e gli estremi delle attrezzature o beni strumentali all'esercizio dell'attività autorizzata in possesso o in uso (proprietà, leasing, contratto di affitto annuale, altro);
- g) Gli estremi della polizza di assicurazione a garanzia della copertura di eventuali danni a terzi;
- h) Il corrispettivo annuo;
- i) Il piano di sicurezza all'uopo redatto da tecnico abilitato, correlato all'attività da svolgere, quando le stesse siano espletate a bordo di navi.

In merito, per i soggetti esercenti attività in ambito portuale rimane obbligatoria l'osservanza delle ordinanze portuali vigenti, del piano di sicurezza di questa Amministrazione, e di ogni eventuale divieto espressamente indicato a mezzo avvisi segnaletici.

Art. 4

DOCUMENTAZIONE

Le società e ditte individuali, per poter conseguire l'iscrizione nel registro nonché l'autorizzazione di cui al precedente art.1, devono presentare apposita istanza diretta alla Autorità Portuale di Catania con la chiara indicazione delle attività da svolgersi ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere iscritti presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e/o munite di certificati attestanti la legittimità dell'esercizio delle attività che intendono esercitare rilasciati dalla competente Autorità Amministrativa;
- b) I titolari delle ditte stesse ed i legali rappresentanti (ove si tratti di persone giuridiche) non devono essere stati condannati per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la «abilitazione»;
- c) Nei confronti degli stessi soggetti di cui al comma precedente non devono sussistere procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma dell'art. O della Legge 31/05/1965 n. 575, e negli altri art. 10 ter e 10 quater della stessa Legge, e s.m.i.;
- d) Non essere soggetti a procedure di fallimento, concordato di Amministrazione controllata e di liquidazione coatta;
- e) Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché quelli dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle norme di sicurezza ai sensi del d. l.vo n. 81/2008 e s. m. ed int.;

A corredo della domanda ed a comprova del possesso dei requisiti suddetti dovranno essere presentati i sottoelencati documenti:

- 1) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., recante la dicitura antimafia e la dichiarazione fallimentare;
- 2) Certificato di iscrizione nel Registro delle imprese o albi professionali e documentazione equivalente per le altre ditte;
- 3) Certificato Carichi Pendenti presso la Pretura ed il Tribunale (per il personale di cui al punto b) ed eventuali procuratori) dichiarazione sostitutiva concernente l'insussistenza di carichi pendenti attinenti i reati in materia fiscale;
- 4) N. 2 marche da bollo in regola con la normativa vigente in materia di carta legale.;
- 5) Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione antimafia), amministratore unico, consiglio di amministrazione ed eventuali procuratori, in caso di società;
- 6) Dichiarazione di manleva;
- 7) Elenco dei dipendenti con allegata copia autentica del libro matricolare;
- 8) Dichiarazione sostitutiva antimafia ulteriori persone titolari di deleghe o procure con casellario giudiziario e carichi pendenti, dichiarazione sostitutiva concernente l'insussistenza di carichi pendenti attinenti i reati in materia fiscale;
- 9) Elenco attrezzature e mezzi da impiegare nell'esercizio delle attività;

- 10) Copia polizza assicurazione a copertura danni a terzi;
- 11) Ricevuta pagamento reversale di incasso del corrispettivo di cui all'articolo 2;
- 12) Piano di lavoro e di sicurezza (d. l.vo n. 81/2008) con l'indicazione dei responsabili.
- 13) Dichiarazione che l'impresa richiedente è a conoscenza di tutti i regolamenti e/o ordinanze pertinenti il tipo di attività da svolgere emanate dall'Autorità Portuale e/o dall'Autorità Marittima;

La suddetta certificazione potrà essere resa in forma di autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000 e s.m. ed i., anche mediante l'utilizzazione dell'apposito stampato rilasciato dall'ufficio competente ovvero pubblicato sul sito web istituzionale. La stessa, come previsto per legge sottoposta a controllo a campione, pertanto ogni rilevata informazione falsa e/o mendace sarà segnalata alla competente A.G.

Art.5

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Autorità Portuale, effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari in sede istruttoria, previa acquisizione delle certificazioni appositamente elencate nel precedente art.4 ed accertato il pagamento del corrispettivo, disporrà l'iscrizione della richiedente nel registro di cui al precedente art.3, e rilascerà certificato di iscrizione in bollo e l'autorizzazione da esibire, a richiesta agli organi di vigilanza e polizia.

Periodicamente il funzionario addetto all'ufficio invierà gli elenchi delle ditte/società iscritte alla Agenzia delle Dogane, alla Guardia di Finanza, al Commissariato P.S. porto ed alla Capitaneria di Porto, per ogni eventuale controllo a campione per i profili di specifica competenza.

L'iscrizione e l'autorizzazione sono valide per l'anno solare per la quale è rilasciata ed è rinnovabile di anno in anno.

In fase di rinnovo sarà sufficiente produrre idonea autocertificazione concernente il mantenimento dei requisiti certificati in fase di primo rilascio, ferma restando l'autonomia del servizio Lavoro Portuale di richiedere documentazione integrativa.

Le attività meramente occasionali da svolgere per un limitato periodo di tempo (una settimana) per non più di una volta in un anno, saranno autorizzate, con obbligo di corrispettivo pari al 25% della quota ordinaria, previa esibizione del certificato di iscrizione nel registro delle imprese e della richiesta di intervento di una nave o di una ditta o di un concessionario operanti stabilmente in porto o altra documentazione pertinente.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 28/03/1991, n.112 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 04/06/1993, n.248 per il commercio su aree pubbliche.

Art.6

REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Si procederà alla revoca dell'autorizzazione o concessione per i seguenti motivi:

- 1) per rinuncia formale dell'interessato;
- 2) per cessazione dell'attività o per mancata richiesta di rinnovo;

- 3) per gravi carenze organizzative ed inefficienza dei servizi portuali o per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla legge o da disposizioni emanate dall' Autorità portuale o da quella Marittima in caso di attività svolta nell'ambito portuale;
- 4) per rilevata mendacia nell'ambito delle dichiarazioni rese in autocertificazione.

Art. 7

DISCIPLINE PARTICOLARI

Tutte le attività disciplinate mediante rilascio da parte del Ministero dei Trasporti di apposite tessere di libero accesso in aree portuali (provveditori, appaltatori navali, periti etc.), risultano escluse dagli obblighi riconducibili alla disciplina all'uopo stabilita con la presente ordinanza, come disposto nel D.M. 08/06/1987 e nella circ. n. 5208179 del 23/12/1975 e s.m.i, fermo restando il possesso dei requisiti per le ditte che intendano svolgere attività presso il Porto di Catania.

Art. 8

CHIMICO DI PORTO

Per quanto attiene al servizio chimico di Porto, finalizzato alla sicurezza della nave, delle operazioni portuali e del porto, come previsto dall'art. 8 legge 84/1994, esso è soggetto alla vigilanza di cui all'art. 68 del C. N. che viene esercitata di concerto con l'Autorità Marittima ed è regolato dalle ordinanze n. 40/2004 e n. 18/2008.

Al fine di ottenere l'iscrizione al registro, il professionista deve presentare la documentazione di cui alla Circolare Ministeriale DEM/3/SP1160:

1. Laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica
2. Iscrizione all'albo professionale
3. Attestazione di aver svolto tirocinio formativo e superamento prova teorica nei termini di legge;
4. Capacità fisica a svolgere l'attività certificata da medico competente;
5. Piano tariffario pubblicizzato dall'Ente.

L'iscrizione ha durata fino alla cancellazione che può avvenire per:

- Morte dell'iscritto;
- Istanza dell'interessato;
- Perdita di idoneità fisica accertata dalla competente Autorità Sanitaria;

Il possesso dei requisiti sopra richiamati ai punti 2. e 4. è soggetto a verifica annuale ovvero acquisizione delle attestazioni di cui sopra ovvero variazioni tariffarie.

L'Autorità Portuale si fa riserva di richiedere eventuali aggiornamenti professionali che si rendessero necessari in relazione a specifiche esigenze del porto.

Per quanto attiene all'iscrizione, tenuto conto della specificità dell'incarico, esso sarà soggetto a

versare "una tantum" un corrispettivo di € 1.000,00 (euro mille/00) dovuto in fase di prima iscrizione. L'esercente tale attività verrà iscritto nell'apposito registro di cui al precedente articolo 7.

ART. 9

AUTORIZZAZIONI AI DIPENDENTI ED AI BENI STRUMENTALI

Idonea autorizzazione verrà rilasciata ai dipendenti ed ai beni strumentali alle attività di cui al presente registro purchè corrispondenti a quanto riportato negli elenchi allegati all'istanza.

ART. 10

ULTERIORI OBBLIGHI

Nell'esercizio delle attività svolte, i soggetti autorizzati sono tenuti ad osservare tutte le norme di polizia, sicurezza, doganali, sanitarie, di security portuale, fiscali, assicurative, previdenziali, ecc. eventualmente intervenute a mezzo di idoneo provvedimento. E' fatto obbligo comunicare tempestivamente all'Autorità Portuale eventuali variazioni intervenute nel corso di validità annuale dell'autorizzazione medesima.

ART. 11

SANZIONI E PROVVEDIMENTI

I contravventori alle norme del presente regolamento e delle ordinanze ivi richiamate, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'articolo 1174 C. N..

Chiunque eserciti attività all'interno del Porto rientranti nelle categorie oggetto del presente regolamento senza la prescritta autorizzazione, dovrà corrispondere a titolo di sanzione un importo pari al doppio del corrispettivo minimo previsto con l'obbligo di regolarizzare la propria posizione, ove possibile, per l'anno solare nel quale è avvenuto l'accertamento.

E' ammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio nei modi e termini di legge e presso l'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione e sostituisce la disciplina integralmente adottata.

CATANIA, 31/12/2009

f.to
CASTIGLIONE
(Presidente)